

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente, dei  
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
DATEC  
3003 Berna

verordnungsrevisionen@bafu.admin.ch

### **Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell'ordinanza sull'efficienza energetica e dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione: procedura di consultazione**

Signora Consigliera federale,  
gentili signore, egregi signori,

con lettera del 11 ottobre 2021 ci avete inviato una richiesta di presa di posizione sulle proposte di avamprogetto relativi alle revisioni parziali dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell'ordinanza sull'efficienza energetica e dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione. Vi ringraziamo per l'opportunità che avete voluto riservarci per esprimere le nostre osservazioni in merito.

#### **Revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)**

Per quanto concerne la revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, le modifiche prevedono:

- a) una precisazione dei criteri in base ai quali un impianto fotovoltaico può a priori essere considerato sufficientemente adattato a un tetto piano nelle zone per il lavoro (art. 32a, cvp1bis);
- b) il riconoscimento a priori dell'ubicazione vincolata per impianti solari fotovoltaici integrati esteticamente in facciate, dighe o pareti antirumore la cui esistenza è garantita a lungo termine (art. 32c, lett. a); posizionati sotto forma di impianti galleggianti mobili in bacini di accumulazione nello spazio alpino (art. 32c, lett. b) oppure collocati in comprensori adiacenti alle zone edificabili, se integrati in strutture che arrecano vantaggi alla coltivazione agricola o sono destinati a scopi sperimentali/di ricerca;
- c) l'esclusione dal concetto di rispetto dell'identità dell'edificio ai sensi dell'art. 24c cpv. 4 della LPT per impianti solari regolati dall'art. 18a, cpv. 1 LPT (art. 42, cpv. 5).

Gli obiettivi cantonali di politica climatica e energetica, contenuti nei documenti programmatici quali il Piano energetico cantonale (PEC<sup>1</sup>), il Piano Direttore<sup>2</sup> e il Programma di legislatura 2019-2023<sup>3</sup>, mirano ad ottimizzare le produzioni di energia esistenti e a garantire la sicurezza di approvvigionamento tramite una maggiore produzione indigena. In particolare, le schede V3 energia e P6 del Piano Direttore rappresentano le basi per gli specifici dispositivi presenti nelle differenti leggi settoriali.

Il Cantone Ticino si è attivato da tempo sul fronte della politica energetica, sia a livello normativo sia attraverso vari tipi di incentivazioni, seguendo la Strategia energetica 2050 della Confederazione che, dalla ratifica dell'Accordo di Parigi, mira a ridurre le sue emissioni di gas serra a un saldo netto pari a zero entro il 2050. Il Cantone dimostra così di voler assumere un ruolo sempre più centrale e attivo nella valorizzazione delle proprie risorse naturali, con l'obiettivo di incrementare la quota parte di energia elettrica da fonti rinnovabili e indigene, tenuto conto dell'esigenza attuale di perseguire una politica climatica ed energetica che possa prevenire conseguenze negative per l'ambiente e i cittadini. In quest'ambito gioca sicuramente un ruolo di primo piano il settore del solare fotovoltaico, con cui si vuole arrivare a coprire più del 10% del fabbisogno d'energia elettrica. Da un lato, Il Cantone promuove da anni, tramite programmi d'incentivazione, la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici. Dall'altro, ha sviluppato una visione più ampia riguardo a questa tecnologia, che è sempre in evoluzione, considerando il fatto che i pannelli costruiti sono sempre più discreti e utilizzabili su più parti dell'edificio senza per forza stravolgerne l'estetica.

Condividiamo pertanto il principio di fondo degli adeguamenti proposti, con i quali si intende facilitare la realizzazione di impianti solari, andando a rafforzare il potenziamento delle energie rinnovabili indigene e la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera. La posa di pannelli solari termici o fotovoltaici costituisce una delle tecniche affermate per captare l'energia solare ed è coerente con gli obiettivi di Confederazione e Cantone per ridurre l'utilizzo delle energie fossili.

Con riferimento ai singoli articoli:

*Art. 32a, cpv. 1bis* (adattamento a tetti piani o leggermente inclinati in zone per il lavoro)  
La modifica è condivisa.

*Art. 32c, cpv. 1, lett. a* (Impianti su facciate, dighe o pareti antirumore)

Si concorda con il principio del riconoscimento a priori dell'ubicazione vincolata per impianti realizzabili su edifici e impianti *esistenti* collocati fuori zona edificabile, tanto più che tale riconoscimento non ha influssi sull'obbligo, che permane, di una attenta ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 24 LPT e di bocciatura dei progetti che dovessero rivelarsi in conflitto con interessi pubblici preponderanti.

Benché il testo proposto non sembra voler dare una lista esaustiva delle superfici nelle quali integrare gli impianti, suggeriamo di aggiungere anche altre possibili opere stradali quali coperture, gallerie o eventualmente di inserire un generico "*ed altre infrastrutture*".

<sup>1</sup> [www.ti.ch/pec](http://www.ti.ch/pec)

<sup>2</sup> <https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/piano-direttore/>

<sup>3</sup> <https://www4.ti.ch/can/linee-direttive/ld/programma-di-legislatura/>

*Art. 32c, cpv. 1 lett. b* (impianti galleggianti mobili in bacini di accumulazione)

Chiediamo lo stralcio della lett. b.

Il Canton Ticino ha già effettuato una scelta in merito al posizionamento degli impianti solari sui laghi tramite la legge cantonale sull'energia, che menziona espressamente:

*Il solare fotovoltaico è da promuovere prioritariamente sugli edifici; non sono ammessi impianti su superfici lacustri naturali o artificiali* (Len<sup>4</sup>, art. 5b cpv. 1).

Riteniamo che la norma ben rifletta le sensibilità del Parlamento su questa tipologia di impianti, sensibilità a nostro giudizio ancora attuale.

Non possiamo tuttavia escludere che a livello nazionale vi possano essere delle situazioni in cui, del tutto eccezionalmente, simili impianti possano essere presi in considerazione (ad esempio quando il bacino è inserito in un paesaggio dal carattere generale idroelettrico consolidato). In questi casi, tali impianti dovranno essere valutati caso per caso (con la dimostrazione d'ubicazione vincolata) oppure pianificati.

*Art. 32c, cpv. 1 lett. c* (impianti integrati in strutture adiacenti alle zone edificabili che recano vantaggi alla coltivazione agricola)

Chiediamo lo stralcio della lett. c

Anche nella promozione delle energie rinnovabili, occorre che sia garantito uno dei principi cardine della pianificazione del territorio: la separazione tra le zone insediative (destinate agli edifici e agli impianti) e quelle che devono essere preservate prevalentemente come spazi liberi (agricoli o naturali), dunque fuori dalle zone edificabili. Tale principio è sancito a livello legislativo (LPT): non è pertanto accettabile che, a livello di ordinanza, si creino le premesse per un suo allentamento. Al pari delle serre, impianti di copertura – anche parziale – del suolo agricolo mediante pannelli fotovoltaici rappresentano un cambiamento importante dell'uso del suolo e vanno pertanto valutati all'interno di un processo pianificatorio (in cui si precisi il dove e il quanto in un'ottica di interesse pubblico, di proporzionalità e di rispetto del quadro normativo generale). La qualità del paesaggio in questi contesti, infatti, è strettamente legata dalla chiara percezione di un confine tra il costruito e gli spazi liberi: laddove tale confine si perde il paesaggio ne risulta gravemente impoverito e banalizzato.

L'agrifotovoltaico deve pertanto a nostro giudizio essere promosso attraverso pianificazioni speciali e non in un regime di autorizzazioni eccezionali.

*Art. 42 cpv. 5* (esclusione degli impianti nella valutazione dell'identità ai sensi dell'art. 24c)

Si concorda con la modifica. Rileviamo nondimeno che la rigidità dell'art. 24c, che impone di non modificare l'aspetto di un edificio fuori dalla zona edificabile, meriterebbe di essere valutato globalmente nell'ambito del progetto di revisione della LPT2 (in corso).

### **Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne)**

Per quanto riguarda l'ordinanza sull'efficienza energetica, la modifica in consultazione prevede l'adeguamento del metodo di calcolo delle categorie energetiche.

I motivi dell'adeguamento sono dovuti al fatto che nel prossimo futuro il sistema di immatricolazione non si baserà più sulle approvazioni del tipo, ma sui dati specifici del singolo veicolo (certificato di conformità). Di conseguenza, le modalità di calcolo delle categorie d'efficienza hanno dovuto essere adeguate. Inoltre il calcolo basato sulle

<sup>4</sup> <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/523>

approvazioni del tipo comporta una distorsione del sistema, facendo sì che le auto a combustione siano sovrarappresentate nelle categorie migliori. La modifica del calcolo contribuisce dunque a risolvere anche questo problema.

Condividiamo pienamente il concetto alla base della modifica, che mira al raggiungimento sia degli obiettivi delle emissioni di CO<sub>2</sub> che degli obiettivi nel settore dell'efficienza energetica, mentre non ci esprimiamo per quanto concerne nello specifico sulla nuova modalità di calcolo. La formula relativa all'imposta di circolazione nel Canton Ticino non si basa, in effetti, sulle categorie *etichettaEnergia* e la modifica non impatta dunque sul gettito dell'imposta di circolazione.


### **Revisione dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT)**

Non abbiamo osservazioni in merito e condividiamo l'obiettivo della modifica dell'ordinanza di voler fare in modo che gli impianti elettrici a bassa tensione siano resi conformi alle norme attuali garantendone una maggior sicurezza.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento finanze ed economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet